



N. ...52..

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI VERNASCA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO - APPROVAZIONE

*L'anno **DUEMILAquattordici**, questo giorno **29** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà*

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	TICCHI	FRANCO
5	MAGNELLI	LEONARDO
6	BELFORTI	MAURIZIO
7	BOSELLI	UMBERTO
8	BERSANI	GIUSEPPE
9	SALOTTI	FABIO
10	SIROSI	ROMINA
11	RIZZI	SARA
12	CAROTTI	FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:

1 BACCANTI BERNARDO

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa. Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Geo. Ivano Rocchetta** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*

Il Consiglio Comunale

Dato atto che il Comune di Castell'Arquato, in località Fornace Fulgoni, dispone di specifica struttura destinata al ricovero di cani randagi, denominata "*Il rifugio del cane*";

- **che** il Comune di Castell'Arquato, ha approvato, nel corso degli anni, convenzioni con alcuni Comuni del piacentino, affinché i medesimi possano conferire presso la suddetta struttura, dietro corrispettivo, i cani randagi rinvenuti in territorio di rispettiva competenza;

Verificato, a tal proposito, che la convenzione in essere con il Comune di **Vernasca** per il conferimento di cani randagi presso il canile comunale, raggiungerà la sua scadenza naturale alla data del **31.12.2014**;

Visto, a tale proposito, il nuovo **schema di convenzione** all'uopo redatto dagli uffici comunali sulla base delle linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione Comunale;

Interpellato il Comune di **Vernasca** il quale, essendo tuttora sprovvisto di struttura atta all'accoglimento di cani randagi, si è dichiarato disponibile al proseguimento del convenzionamento a tutto il 31.12.2015, accettando, con nota acquisita al protocollo dell'Ente (Prot. ric. N. 8741/30.10.2014), le nuove condizioni riguardanti in particolare:

- l'art. 2 dello schema di convenzione, laddove, tra gli "oneri a carico del Comune conferente", è stato aggiunto il nuovo punto 6) in relazione al costo degli interventi chirurgici;

- l'art. 5 "Corrispettivo" dello schema di convenzione, laddove, stante gli ingenti costi di gestione del canile comunale, la quota di riserva di ciascun posto stabilito in convenzione è stata incrementata da Euro 360,00/anno iva esclusa ad Euro 380,00/anno, iva esclusa;

Inteso pertanto approvare il nuovo schema di convenzione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con separata votazione, espressa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 12

favorevoli n 8

astenuti n 4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di **Vernasca** per il servizio di "custodia di cani randagi" presso la struttura "*rifugio del cane di Castell'Arquato*", che, composta da N. **7** articoli, si allega al presente atto parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 12

favorevoli n 8

astenuti n 4 – SALOTTI – SIROSI – CAROTTI – RIZZI

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI VERNASCA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO - APPROVAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
E IL COMUNE DI VERNASCA
PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI"
PRESSO LA STRUTTURA
"RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO"**

(Approvata con deliberazione C.C. n. del)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI VERNASCA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO".

L'anno **DUEMILA**..... il giorno del mese di in Castell'Arquato, presso la residenza Municipale in Piazza Municipio, n. 3, tra i signori:

1 –, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Castell'Arquato**, giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. 00230250334;

2 –, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di, giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I.;

PREMESSO

– che La Legge Regionale n. 27 del 7.4.2000 "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*" ha ribadito l'obbligo – peraltro preesistente – che i Comuni, singoli o in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;

– che con deliberazione n. del il Comune di **Vernasca** ha approvato la convenzione con il Comune di **Castell'Arquato** per il servizio di custodia dei cani randagi;

– che con deliberazione C.C. n. del il Comune di **Castell'Arquato** ha approvato la convenzione con il Comune di **Vernasca** per il servizio di custodia dei cani randagi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il servizio ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali rinvenuti nel territorio comunale di **Vernasca** ed ospitati presso il Rifugio del Cane di Castell'Arquato, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2.

Art. 2 – Obblighi dei Comuni

Compete al Comune di Castell'Arquato:

1 – accudire gli animali custoditi provvedendo a tutte e loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, etc.), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza;

2 – provvedere alla pulizia giornaliera dei box;

3 - collaborare con il Servizio Anagrafe Canina del Comune di **Vernasca**

4 – realizzare schede anagrafiche di ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia da inserire nel sito web del Rifugio del Cane di Castell'Arquato;

5 – garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, etc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale).

Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate tempestivamente all'Anagrafe Canina del Comune di **Vernasca**

6 – farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, profilassi antiparassitaria, prestazione veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni;

7 – attivare iniziative – anche in collaborazione con l'Anagrafe Canina di **Vernasca** e progetti a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e di favorirne l'adozione;

8 – predisporre una “*scheda comportamentale*” per i cani con problematiche particolari e attivare gli eventuali percorsi educativi individuati per migliorare il comportamento ai fini dell'adozione;

9 – gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni e volontari singoli;

10 – garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, anche su richiesta del Comune di **Vernasca**

11 – l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione.

Resta a carico del Comune di Vernasca

1 – la cattura dei cani randagi nell'ambito territoriale di competenza;

2 – il trasporto dei cani presso la struttura comunale di Castell'Arquato;

3 – il pagamento del corrispettivo così come stabilito nel successivo art. 5

4 – il costo per l'inserimento di microchip nei cani conferiti: il Comune di **Vernasca** potrà incaricare, per l'esecuzione dell'intervento, il personale medico-veterinario di fiducia, oppure potrà avvalersi del personale specializzato che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

5 – il costo della sterilizzazione, nel caso di conferimento di cani di sesso femminile: anche in tal caso il Comune di **Vernasca** potrà decidere se eseguire l'intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

6 – il costo degli interventi chirurgici: limitatamente ai casi di apporto in struttura di animali reduci da incidenti stradali e/o affetti da gravi malattie richiedenti interventi chirurgici immediati, il Comune conferente potrà decidere, anche in tal caso, se eseguire l'intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

Art. 3 – Fruttori della struttura

Possono usufruire della struttura:

1 – cani recuperati sul territorio comunale di **Vernasca** per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

2 – cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;

Art. 4 – Limite di ospitalità

Il Comune di **Vernasca** nel periodo di validità della presente convenzione, potrà ricoverare presso la struttura comunale di Castell'Arquato un numero massimo di **2 (due)** cani.

Ogni eventuale eccedenza verrà comunque valutata sulla base della situazione di popolamento del canile di Castell'Arquato.

Art. 5 – Corrispettivo

I costi a carico del Comune di **Vernasca** oltre agli oneri già specificati nel precedente **punto 2**, sono i seguenti importi:

A - Euro 380,00/ANNO, iva esclusa, per la riserva di ciascun posto stabilito in convenzione;

(ad esempio: il costo fisso annuale per la riserva di n. 3 posti ammonta pertanto a Euro 1.140,00 iva esclusa);

B - Euro 180,00/TRIMESTRE, iva esclusa, per ciascun cane effettivamente conferito presso la struttura, nell'ambito della riserva di posti di cui al precedente punto A);

(ad esempio: nel caso di conferimento di n. 3 cani il costo trimestrale ammonterà pertanto a Euro 540,00 iva esclusa);

C – Euro 270,00/TRIMESTRE, iva esclusa, per ogni eventuale singolo ricovero eccedente il numero massimo stabilito in convenzione (di cui al precedente art. 4);

Qualora il periodo di permanenza dell'animale presso la struttura dovesse risultare inferiore al trimestre, il Comune di Vernasca corrisponderà ugualmente al Comune di Castell'Arquato gli importi indicati ai punti B e C.

Il pagamento (*semestrale*) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti farà scaturire a favore del Comune di Castell'Arquato gli interessi di legge.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni **uno** con decorrenza dal **01.01.2015 al 31.12.2015**.

Non è consentito il tacito rinnovo. E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione in caso di gravi inadempienze, ovvero in caso di gravi e fondate motivazioni.

Art. 7 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Vernasca

.....

Per il Comune di Castell'Arquato

.....

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 52 del 29 11 14

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **4 12 14**.....

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....
